

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 05/07/2023

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 20 luglio 2015 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio/del. pagamento (contratto n. ***126) con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 30.000,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 250,00 ciascuna;

nel mese di ottobre 2020, in corrispondenza della rata n. 58 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

in data 19 febbraio 2016 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio/del. pagamento (contratto n. ***348) con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 31.680,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 264,00 ciascuna;

nel mese di luglio 2020, in corrispondenza della rata n. 50 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 12 ottobre 2022 richiedendo il rimborso della somma di € 1.992,18 per il contratto n. ***126 ed € 606,90 per il contratto n. ***348, per un totale di € 2.599,08.

L'intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue.

Contratto n. ***348.

Il contratto è stato sottoscritto prima del 25/07/2021.



Non risulta dovuto alcun tipo di rimborso relativamente ai costi contrattualmente pattuiti come “up front”, così come confermato dal Collegio di Coordinamento n. 21676/21 del 15/10/2021 ed in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021.

L’intermediario ha già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana pro tempo vigente e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario.

La sentenza Lexitor non sarebbe in ogni caso applicabile per plurime ragioni:

- il contratto è stato sottoscritto in data 19/02/2016 e pertanto la riduzione del costo totale del credito riguarda esclusivamente i soli costi “recurring”;
- le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati;
- la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretrata dalla sentenza Lexitor, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l’interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, preclusa ove risulti contra legem.

Tali conclusioni sono state da ultimo confermate dallo stesso legislatore con l’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in l. 23 luglio 2021, n. 106, in vigore dal 25 luglio 2021. E ciò è stato da ultimo riconosciuto anche dal Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario con decisione n. 21676/2021 del 15 ottobre 2021.

L’ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale della Banca all’art. 125-sexies TUB e alla normativa secondaria applicabile.

Si rileva la piena legalità del modulo contrattuale, trattandosi nel caso specifico di un contratto sottoscritto ante 25/07/2021, e quindi la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all’atto dell’estinzione anticipata del rapporto.

Le provvigioni all’intermediario del credito, che le Informazioni Europee chiaramente qualificano come tale e indicano in € 2.534,40, sono ampiamente descritte come tali e riferite ad attività del tutto prodromiche alla sottoscrizione del contratto specificatamente nell’apposito paragrafo.

Le commissioni di istruttoria vengono indicate quale tipico esempio di costi non rimborsabili proprio perché remunerative di prestazioni up front.

L’intermediario ha provveduto a decurtare in conteggio estintivo gli oneri up front contrattualmente previsti, seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

La richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis è manifestamente infondata; il criterio pro rata temporis non costituisce affatto un criterio legale inderogabile.

Contratto n. ***126.

Pur trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021, per il quale non risulta dovuto alcun tipo di rimborso relativamente ai costi contrattualmente pattuiti come costi “up front”, così come confermato dal Collegio di Coordinamento n. 21676/21 del 15/10/2021 ed in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, l’intermediario ha prontamente messo in atto i principi derivanti dalla Banca d’Italia pro tempo vigenti all’epoca della sottoscrizione del contratto.

L’intermediario ha quindi già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario.

La sentenza Lexitor non sarebbe applicabile per plurime ragioni:



- il contratto è stato sottoscritto in data 20/07/2015 e pertanto la riduzione del costo totale del credito

riguarda esclusivamente i soli costi "recurring";

- le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati;

- la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretrata dalla sentenza Lexitor, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati.

Tali conclusioni sono state da ultimo confermate dallo stesso legislatore con l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni in l. 23 luglio 2021, n. 106, in vigore dal 25 luglio 2021. E ciò è stato da ultimo riconosciuto anche dal Collegio di Coordinamento di codesto Ill.mo Arbitro Bancario Finanziario con decisione n. 21676/2021 del 15 ottobre 2021.

Si rileva la piena legalità del modulo contrattuale, trattandosi nel caso specifico di un contratto sottoscritto ante 25/07/2021, e quindi la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del cliente all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto.

Pur trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021, per il quale non risulta dovuto alcun tipo di rimborso relativamente ai costi contrattualmente pattuiti come costi "up front", così come confermato dal Collegio di Coordinamento n. 21676/21 del 15/10/2021 ed in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, l'intermediario ha prontamente messo in atto i principi derivanti dalla Banca d'Italia (comunicazione 4 dicembre 2019).

Quanto agli oneri recurring, ha riconosciuto al cliente una riduzione corrispettiva del costo totale del credito oltre all'abbuono degli interessi sulle rate future in conformità con le previsioni contrattuali.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo pro rata temporis, la stessa è manifestamente infondata.

DIRITTO

1.- Alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

2.- L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3.- Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che «il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione». Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di



coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

4.- Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro»*.

5.- Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato *«l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”»*. In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: *«il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)»*.

6.- Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati



anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra 7.- Posto che il contratto di finanziamento (contratto n. ***126) che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	58
rate residue	62

TAN ▶	5,27%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	29,12%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	interessi (recurring)	€ 6.719,91	€ 3.471,95	€ 1.956,74	<input type="radio"/>	€ 1.956,99	€ 1.514,96
<input type="radio"/>	comm perfezionamento (up front)	€ 780,00	€ 403,00	€ 227,12	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 227,12
<input type="radio"/>	comm gestione (recurring)	€ 780,00	€ 403,00	€ 227,12	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 403,00
<input type="radio"/>	provv intermed credito (up front)	€ 1.350,00	€ 697,50	€ 393,10	<input type="radio"/>	€ 393,15	-€ 0,05
<input type="radio"/>	spese incasso quote (recurring)	€ 264,00	€ 136,40	€ 76,87	<input type="radio"/>	€ 136,40	€ 0,00
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 630,13	-€ 630,13

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.514,90
interessi legali	si

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.514,90.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.992,18), che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutti gli oneri.

In tabella è stato incluso, alla voce oneri assicurativi, anche il rimborso di euro 79,15 che l'intermediario dichiara, in sede di controdeduzioni, di avere eseguito. Agli atti è allegata solo l'evidenza di spedizione della raccomandata ma non di copia dell'assegno; tuttavia, parte ricorrente non ha contestato quanto affermato dall'intermediario ed il Collegio prende atto di quanto dichiarato dall'intermediario con effetto da ritenersi vincolante.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3548 del 31.03.2017 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento. Ha ritenuto up front le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto.

Nel caso in cui l'intermediario del credito intervenuto sia un agente in attività finanziaria, il Collegio considera sempre up front le commissioni dell'intermediario del credito (dec. n. 12720 del 12.10.2017).

In presenza di specifica domanda, anche gli interessi corrispettivi devono essere rimborsati secondo il criterio pro rata temporis (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 03.05.2022).

Nel caso in esame, l'intermediario del credito riveste la qualifica di agente in attività finanziaria.

8.- Posto poi che il contratto di finanziamento (contratto n. ***348) che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,92%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 300,00	€ 175,00	€ 110,75	○	€ 110,76	-€ 0,01
○	provv intermed credito (up front)	€ 2.534,40	€ 1.478,40	€ 935,59	○	€ 935,74	-€ 0,15
○					○		€ 0,00
○					○		€ 0,00
○					○		€ 0,00
○					○		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							-€ 0,16
interessi legali						si	

Non risulta dovuto alcun ulteriore rimborso.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 606,90), che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutti gli oneri.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 12872 del 21.07.2020 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto up front sia le commissioni di istruttoria che le provvigioni dell'intermediario del credito.

9.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.515,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA